



*Bruxelles, 05.05.2021
C(2021) 3280 final*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia la Camera dei Deputati per il parere espresso sulle proposte di:

- direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 280);*
- regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 281);*
- regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 282);*
- regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 283).*

Tutte le proposte fanno parte del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali, un più ampio pacchetto di misure volte a rafforzare il ruolo che i mercati dei capitali possono svolgere nel corso della ripresa dopo la crisi causata dalla pandemia di COVID-19. Il pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali mira ad agevolare e aumentare gli investimenti e i prestiti verso l'economia reale, nonché a favorire una rapida ricapitalizzazione delle imprese.

La proposta che modifica il regolamento sul prospetto crea, tra le altre cose, il "prospetto temporaneo UE della ripresa", un prospetto abbreviato e semplificato inteso ad agevolare la ricapitalizzazione delle imprese colpite dallo shock economico causato dalla pandemia di COVID-19. Il prospetto semplificato della ripresa avrebbe diversi vantaggi per emittenti, investitori e autorità per quanto riguarda la sua produzione,

*On. Roberto FICO
Presidente della Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
IT – 00100 ROMA*

leggibilità e controllo (da parte delle autorità competenti) e sarebbe disponibile solo per emissioni di azioni ed emittenti precedentemente quotati in una borsa valori o un mercato di crescita per le PMI per almeno 18 mesi. Il prospetto UE della ripresa agevolerà l'emissione di capitale da parte delle imprese e, pertanto, ridurrà il loro rapporto d'indebitamento, aiutandole in tal modo a rimanere solvibili e a diventare più resilienti.

I colegislatori hanno convenuto di limitare il prospetto UE della ripresa al periodo della ripresa economica. Il regolamento finale include tuttavia una clausola di riesame per il regime del prospetto UE della ripresa al fine di valutare la sua efficienza ed efficacia e stabilire se prorogarne la durata. Il **regolamento (UE) 2021/337¹**, che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l'uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 26 febbraio 2021.

Per quanto riguarda le modifiche alla **direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari**, pubblicate altresì nella Gazzetta ufficiale il 26 febbraio 2021, nel parere espresso la Camera dei Deputati ricorda che esse non dovrebbero indebolire la situazione di investitori al dettaglio e piccoli risparmiatori. La Camera dei Deputati suggerisce di circoscrivere la portata dell'esenzione dalle regole di product governance ai soli rapporti con clienti professionali/controparti qualificate, ovvero alle obbligazioni non complesse ai sensi della disciplina MiFID II distribuite in regime di execution only. La Commissione è lieta di confermare che né la proposta presentata dalla Commissione né le modifiche adottate dai colegislatori² riguardano l'attuale livello di protezione dei clienti al dettaglio. In particolare, la deroga al requisito in materia di governance del prodotto è stata limitata alle obbligazioni con una clausola make-whole. Ciò garantisce che gli investitori ricevano un pagamento pari alla somma del valore attuale netto dei pagamenti delle cedole residue e del valore nominale dell'obbligazione che avrebbero percepito se l'obbligazione non fosse stata ritirata.

La Camera dei Deputati rileva nel parere espresso che le misure intese a rilanciare il mercato delle **cartolarizzazioni** costituiscono i cambiamenti più significativi del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali. A tale riguardo la Commissione si compiace del fatto che il Parlamento italiano condivida il suo giudizio in merito all'importanza delle cartolarizzazioni per la ripresa economica, quale strumento per sostenere i prestiti e aiutare le banche a riassorbire i loro crediti deteriorati. Le modifiche al quadro relativo alla cartolarizzazione si basano sul quadro esistente, e lo ampliano, per quanto riguarda i poteri di controllo delle autorità nazionali ed europee.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0337>.

² Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19; <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2021/338>.

La Commissione desidera inoltre rammentare di aver adottato nel dicembre 2020 una strategia intesa a prevenire in futuro l'accumularsi di crediti deteriorati in tutta l'Unione europea³.

*La Camera dei Deputati ritiene inoltre che i requisiti di capitale per le **cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate** dovrebbero essere adattati. La Commissione condivide questa posizione. È questa la ragione per cui la sua proposta di pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali ha incluso modifiche al trattamento normativo delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate a norma del regolamento (UE) n. 575/2013. Le modifiche proposte dalla Commissione hanno rispecchiato sia le nuove norme internazionali adottate dal Comitato di Basilea nel novembre 2020 che le specificità europee, attraverso l'attuazione delle raccomandazioni formulate nel parere dell'Autorità bancaria europea nell'ottobre 2019⁴. La Commissione ritiene che il testo finale concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio aumenterà notevolmente la sensibilità al rischio del trattamento normativo delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, pur mantenendo un quadro relativo alla cartolarizzazione solido sotto il profilo prudenziale.*

La Commissione auspica di continuare in futuro il dialogo politico con la Camera dei Deputati.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Maroš Šefčovič
Vicepresidente

Mairead McGuinness
Membro della Commissione



³ https://ec.europa.eu/info/publications/201216-non-performing-loans-action-plan_it

⁴ https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//Opinion%20on%20the%20regulatory%20treatment%20of%20NPE%20securitisations.pdf